



CIDA

Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO
AUDIZIONE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 393

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO, DI
CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30/3/2001 N. 165

Roma, 19 aprile 2017

Il Governo ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 28/2/2017 lo schema di decreto legislativo sopra riportato. In ordine al contenuto del testo la CIDA presenta le seguenti osservazioni e proposte:

- qualificare lo schema sulle modifiche al decreto legislativo 165/2001 **come testo unico** del pubblico impiego **risulta non corretto**, poiché non si tratta di un testo che tende all'eshaustività della disciplina. Inoltre, il decreto legislativo 165/2001 non è mai stato un vero testo unico.

- **nell'art. 1** dello schema si interviene sulla **disciplina delle fonti** con modifiche **all'art. 2, comma 2 del vigente decreto legislativo 165/2001**. E' opinione della CIDA che la disciplina delle fonti debba mantenere un **giusto equilibrio** tra normazione legislativa e materie affidate alla contrattazione collettiva. Nel ritagliare spazi normativi ai contratti collettivi di lavoro non si può non tener conto dei distinti interessi in gioco: l'interesse generale del Paese, dei suoi cittadini e delle imprese deve essere tutelato, per basilari principi di democrazia oltre che per dettato costituzionale, dalla **legge**, che deve rimanere la fonte di diritto prevalente; le clausole contrattuali sono, per definizione, utili a salvaguardare gli interessi dei lavoratori pubblici. In conclusione la scelta delle materie da "riservare" alla normativa contrattuale deve essere strettamente limitata ad aspetti di tutela del rapporto di lavoro ed alla retribuzione. Altre materie, fra le quali "organizzazione" e "valutazione" (legata quest'ultima alla tutela dell'efficienza e della qualità degli uffici pubblici, nell'interesse **generale** del Paese) devono essere sottratte alla contrattazione sindacale. **Si osserva, peraltro, che la delega conferita dal Parlamento (artt. 16 e 17 legge 124/2015) non contempla un intervento sul sistema delle fonti.** Ciò detto la CIDA propone di mantenere il testo vigente;

- **nell'art. 2** dello schema si interviene **sull'art. 5, comma 2 del vigente decreto legislativo 165/2001** (potere di organizzazione). A parere della CIDA le determinazioni per **l'organizzazione degli uffici** e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro debbono rimanere nella responsabilità esclusiva degli organi preposti alla gestione (i diversi profili dirigenziali) con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Su queste materie può essere utile, ma non imposta, l'informazione ai sindacati ed altre forme di partecipazione ove previste nei contratti collettivi (partecipazione sindacale);

- **nell'art. 3** dello schema si interviene **sull'art. 30 del vigente decreto legislativo 165/2001** con riferimento al comma 2.2. (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). E' opinione della CIDA che in tema di passaggio diretto tra amministrazioni diverse sia indispensabile tener conto del nuovo contesto dei comparti e delle aree, così come definito dal CCNQ del 13/7/2016. In buona sostanza si intende sostenere che debbono essere **facilitati i passaggi** tra amministrazioni ricomprese nello stesso comparto e nella stessa area;

- **negli artt. 4 e 9** dello schema si interviene sui **fabbisogni di personale** e su **lavoro facile**. E' opinione della CIDA che il rimando alle vigenti **procedure di reclutamento** del personale docente educativo ed amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative è corretto e comprensibile con riferimento al personale docente, in base alle recenti disposizioni introdotte dalla Legge 107/2015, ma inadeguato rispetto al **personale amministrativo tecnico ed ausiliario**. Per questo personale sono ancora vigenti le "antiche" disposizioni

di cui al D. Lgs. 297/94 (art. da 550 a 560), parzialmente modificate dalla legge 124/99, che non dicono nulla sui **Direttori dei servizi generali e amministrativi** e prescrivono **solo un concorso a titoli** per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici. Su questo personale è indispensabile e urgente aggiornare e adeguare le disposizioni in tema di reclutamento, coerentemente con le restanti amministrazioni pubbliche e con attenzione specifica alle funzioni che queste categorie debbono svolgere all'interno delle istituzioni scolastiche ed educative in tema di alunni, personale, contabilità ed altro ancora;

- **nell'art. 5** dello schema si interviene con modifiche **all'art. 7 del vigente decreto legislativo 165/2001** (gestione delle risorse umane). Si ritiene molto positiva la previsione del divieto di stipulare **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**;

- **nell'art. 11** dello schema si interviene con modifiche **all'art. 40 del vigente decreto legislativo 165/2001** (contratti collettivi nazionali integrativi). Si registra un ampliamento dell'ambito della contrattazione collettiva che potrebbe generare una qualche difficoltà nell'organizzazione e gestione degli uffici. Si valuta **negativamente** la nuova disciplina relativa al verificarsi di **difficoltà** nella stipula degli **accordi di contrattazione integrativa**. La nuova formulazione **vincola** il possibile **atto unilaterale** dell'amministrazione ad una condizione di pregiudizio "alla funzionalità dell'azione amministrativa" difficile da dimostrare, con conseguenti possibili ricorsi per condotta antisindacale. È preferibile mantenere la disciplina vigente con la possibile indicazione in sede di contratti collettivi nazionali di un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata;

- **nel capo 7°** dello schema (responsabilità disciplinare), **artt. da 12 a 17** si introducono modifiche e integrazioni in tema di procedimenti e sanzioni disciplinari sostanzialmente condivisibili;

- **nel capo 8°** dello schema (**art. 18**) si istituisce il polo unico per le visite fiscali rispetto al quale si esprime una positiva valutazione;

- **nell'art. 20** dello schema si interviene positivamente in tema di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni che, però, **non deve escludere il personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative**. L'esclusione contenuta nel comma 9 del testo è incoerente con l'obiettivo politico dichiarato di porre fine al precariato. Si ricorda che con la legge 107/2015 si è intervenuti significativamente sul personale docente, anche con assunzioni straordinarie, ma non sul personale ATA;